



Città di Asolo

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO IN MERITO A COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E DURATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Art.45 ter, comma 6, lettera f L.R.V. 11/2004, Allegato A del D.G.R.V. 2037/2015)

L'Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio

Franco Dalla Rosa

Visto il Sindaco

Mauro Migliorini

Art. 1 - Istituzione della commissione locale per il paesaggio

1. Al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D. Lgs. 42/2004, viene istituita nell'ambito del Comune di Asolo in osservanza delle Leggi e Direttive regionali vigenti, la commissione locale per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

2. Copia del presente Regolamento, delle nomine dei membri della commissione nonché dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche, dovranno essere trasmessi alla Giunta regionale del Veneto.

Art 2 — Competenze della commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'articolo 146, comma 7 e dell'articolo 147 del decreto legislativo n.42 del 2004, nonché ai sensi del DPR 31/2017, "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni". Esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del decreto legislativo n.42 del 2004.

2. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere per l'assunzione di provvedimenti amministrativi nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal d D. Lgs. 42/2004 e dalla normativa regionale vigente.

Art. 3 - Composizione della commissione locale per il paesaggio

1. La commissione è composta da tre membri, nominati con deliberazione del Consiglio Comunale in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio ricercati tra:

a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe;

b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;

c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

2. Il provvedimento di nomina deve dare atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

Art 4 - Elementi di incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.

2. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 5— Modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente.
2. La commissione è convocata dal Presidente (o responsabile del procedimento) tramite comunicazione trasmessa per via telematica (e- mail) o con utilizzo di posta certificata almeno due giorni prima rispetto alla data della seduta.
3. Per la validità delle sedute della commissione, devono intervenire il presidente e almeno uno degli altri due componenti. Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare alla commissione, assume la presidenza della commissione uno degli altri due componenti a ciò delegato dal presidente assente.
4. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento.
5. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di votazione.
6. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.
7. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione locale per il paesaggio deve sempre essere motivato.
8. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art 6— Durata e compensi della commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato della Amministrazione
2. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere i requisiti richiesti al precedente art. 3 e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
4. In ottemperanza all'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, contenente "Disposizioni finali" la partecipazione alle commissioni previste dal codice non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, può determinare le relative spese di segreteria da porre a carico di colui che presenta la pratica.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative di settore, compresi gli atti di indirizzo.